### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup>SEZIONE

# COMUNICATO UFFICIALE N. 114/CSA (2014/2015)

## TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 084/CSA- RIUNIONE DEL 20MARZO 2015

#### I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO CALC. GALLI IACOPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA L'AQUILA CALCIO 1927/CITTÀ DI PONTEDERA DEL 4.3.2015(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 5.3.2015)

Il sig. Galli, giocatore tesserato in favore della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., di Pontedera (PI), ha proposto ricorso contro la decisione del Giudice SportivoSportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. riportato in oggetto, con la quale gli è stata inflitta la squalifica per 4 giornate di gara "per comportamento gravemente offensivo e provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria (r.A.A.)", tenuto in occasione della partita L'Aquila/Pontedera disputata il 4 marzo u.s..

Dagli atti ufficiali si apprezza che, a seguito della segnatura di una rete da parte della propria squadra, il Galli si era portato, di corsa, sotto la tribuna occupata dai sostenitori locali al solo fine di rivolgere loro una frase indubbiamente - e gravemente - offensiva.

Nella doglianza proposta a questa Corte si contesta che la frase rivolta dal giocatore possa aver avuto un intento provocatorio, ma unicamente offensivo; la ritenuta provocazione, poi, sarebbe rimasta priva di concrete conseguenze. Richiamando giurisprudenza favorevole ad una riduzione della sanzione, si sono lumeggiati comportamenti del calciatore che farebbero ritenere come lo stesso sia persona che, al di là dell'episodio riprovevole, sia costantemente impegnata in commendevoli attività della società civile e, pertanto, meritevole di essere destinataria di una riduzione della sanzione inflitta.

All'odierna riunione, con la partecipazione dell'avv. Luigi Carlutti – che ha insistito per l'accoglimento del gravame - il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

La Corte esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell'assistente di gara direttamente interessato, non può che ritenersi manifestazione gravemente offensiva la condotta del calaciatore Galli, non certo priva di un'intrinseca pericolosità, idonea ad innescare gesti sconsiderati da parte dei tifosi locali,.

Al riguardo questo Collegio non può esimersi dallo stigmatizzare, ancora una volta, l'evidente irresponsabilità di simili gesti, incomprensibili da parte di atleti professionisti (e quindi dotati di età ed esperienza idonee a fondare la pretesa di assistere, in campo e fuori, a condotte sempre responsabili) che, pur in momenti di tensione agonistica, si lasciano andare ad azioni, atteggiamenti che nulla hanno di "sportivo" e non frenano espressioni ingiuriose, delle quali hanno – invece - il dovere di valutare ogni possibile conseguenza.

Nella fattispecie sottoposta all'odierno esame, la mancanza di ogni conseguenza ad opera dei tifosi offesi non può ascriversi a "merito" dell'atleta, ma solo alla responsabile condotta dei sostenitori avversari che non hanno reagito. Sotto questo profilo l'argomentazione difensiva è priva di pregio.

Rimane, quindi, integra la lesività dell'offesa recata a quei sostenitori dall'odierno appellante.

Fermo quanto precede, però, ad avviso della Corte l'episodio può, tuttavia, essere qualificato come una condotta gravemente ingiuriosa e antisportiva, valutabile ai sensi dell'art. 19.4 lett. a) C.G.S., con possibilità di adeguata commisurazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti.

Nella specie, ferma la congruità della pena individuata dal giudice di prime cure in relazione alla concreta condotta del giocatore, il giudizio complessivo dell'episodio può essere rivisto, *inmelius*, per effetto dei favorevoli comportamenti dello stesso sia in campo (assenza di precedenti specifici) sia nella società civile (come allegato e documentalmente dimostrato nel ricorso), cosicché può ritenersi (e auspicarsi) che l'episodio negativo sia stato sintomo di un isolato momento di irripetibile sconsideratezza da parte di un atleta che ha, invece, dato dimostrazione di avere, in altri contesti sociali, sensibilità e maturazione.

Ciò detto, la Corte - in considerazione dell'ingresso di circostanze attenuanti ex art. 16, comma 1 C.G.S. - ritiene che possa essere valutata come congrua ed equa la riduzione della squalifica a tre giornate effettive di gara.

Nel senso e nei limiti che precedono, il ricorso deve intendersi parzialmente accolto.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Galli Iacopo riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PICHLMANN THOMAS SEGUITO GARA GROSSETO/PISA DEL 7.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 9.3.2015)

La società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto, ha proposto reclamo a questa Corte avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, con la quale è stata così sanzionata la condotta dell'atleta "per comportamento gravemente e reiteraramente offensivo verso un assistente arbitrale (r.A.A.)".

Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell'odierna seduta.

L'episodio in contestazione si colloca, temporalmente, al 26' della seconda frazione di gara, allorché il calciatore del Grosseto Thomas Pichlmann, a gioco fermo, si era avvicinato ad un assistente dell'arbitro rivolgendogli una frase gravemente ingiuriosa, che l'ufficiale di gara ha puntualmente riportato in referto. Ne era seguita l'espulsione del giocatore.

A seguito del referto dell'assistente, il Giudice Sportivo ha comminato al giocatore la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, con la motivazione surriportata.

Nella memoria della Società non si contesta quanto accaduto, almeno nella sua materialità e riprovevolezza, quanto la congruità della sanzione inflitta. Si afferma, infatti, che il Pichlmann avrebbe profferito l'ingiuria a seguito di un evento falloso di gioco a suo danno che, sempre a suo avviso, sarebbe sfuggito all'arbitro e all'assistente di gara, "provocando" la sua risentita reazione.

In estrema sintesi, il motivo di gravame si fonda sull'eccessività della sanzione inflitta al giocatore, descritto come atleta che ha sempre tenuto un comportamento corretto, in un contesto agonistico di grande intensità. Peraltro, ad avviso della reclamante, una simile sanzione sarebbe stata, in precedenza, irrogata solo in presenza, oltreché dell'ingiuria, di una minaccia verso l'Ufficiale di gara, insussistente nella fattispecie.

Si conclude per la riduzione della squalifica comminata in prime cure.

All'odierna riunione, rappresentata la società reclamante dall'avv. Giotti, dal dott. Iovino e alla presenza del giocatore sanzionato, si è insistito per una riduzione della squalifica.

La Corte esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell'assistente di gara direttamente interessato, rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell'effettivo accadimento dell'episodio riferito dall'ufficiale di gara, il cui referto fa piena prova di esso.

Ciò precisato, deve osservarsi che il comportamento sanzionato è consistito nell'aver rivolto all'assistente dell'arbitro una frase particolarmente ingiuriosa, connotata da veemente lesività.

L'episodio, incontestabilmente censurabile e grave – come ammette la stessa Società reclamante – ad avviso della Corte può, tuttavia, essere scrutinato nel quadro della disposizione di cui all'art. 19, punto 4 lett. a) C.G.S. allorchè si prevede, come sanzione minima, la squalifica di due giornate di gara in caso di condotta antisportiva o ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, con possibilità di adeguata modulazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti.

Nella valutazione del caso di specie – qualificabile come sicura condotta antisportiva, unita al contenuto ingiurioso della frase rivolta ai tifosi avversari - si può, da un lato apprezzare come assolutamente congrua la valutazione di gravità dell'atteggiamento del Pichlmann fatta dal Giudice Sportivo ma, dall'altro, si può dare anche ingresso ai favorevoli precedenti comportamentali dello stesso atleta; con la conseguenza che il giudizio complessivo dell'episodio ascritto al giocatore postula come equa la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

Nel senso e nei limiti che precedono, il ricorso deve intendersi parzialmente accolto.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto di Grosseto riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. OLIMPIA COLLIGIANAAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAROBBI STEFANO SEGUITO GARA VOLUNTAS CALCIO SPOLETO/OLIMPIA COLLIGIANA DELL'1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015)

La A.S.D. Olimpia Colligiana, come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015, con la quale, con riferimento alla gara Voluntas Calcio Spoleto/Olimpia Colligiana del 1.3.2015, è stata inflitta al sig. Stefano Carobbi, allenatore della stessa reclamante, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara.

Nel provvedimento impugnato dall'A.S.D. Olimpia Colligiana, con riferimento, appunto, alla squalifica di cui trattasi, si legge: «per aver rivolto espressioni irriguardose ed offensive all'indirizzo degli Ufficiali di gara. Nell'allontanarsi dal terreno di gioco, reiterava la condotta ».

Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la società A.S.D. Olimpia Colligiana, censurando l'eccessiva severità della sanzione di cui trattasi.

Dopo aver evidenziato la «condotta specchiata ed illibata dell'allenatore Stefano Carobbi», la società reclamante ammette che «nel caso di specie, l'allenatore Carobbi Stefano ha sicuramente esagerato nelle proteste, ma non ha mai voluto offendere gli Ufficiali di gara ai quali ha contestato di non dare seguito a quella collaborazione auspicata da tutti, in primis dalle Autorità arbitrali, con parole e modalità sicuramente evitabili, ma frutto unicamente di una protesta, sbagliata, ma solo di una protesta contestualizzata non solo a quanto accaduto in campo ma anche alla riunione istituzionale sopra descritta».

Quanto alla specifica dinamica dell'accaduto, la frase "è roba da maiali" con la quale l'allenatore ha contestato una decisione arbitrale, costituirebbe, secondo la prospettazione difensiva, «un classico modo di esprimersi toscano e fiorentino, città questa dell'allenatore, sicuramente non elegante, possiamo anche dire becero, ma non offensivo, perché a prescindere dalle parole non vi è assolutamente nessuna associazione tra l'Arbitro e l'animale citato, tanto è vero che spesso tale frase si usa anche in modo del tutto scherzoso, e tale leggerezza ne rappresenta un indice della sua lesività che riteniamo sia estremamente lieve».

A seguito di tale frase, prosegue la reclamante, «l'allenatore Carobbi è stato richiamato

dall'A.A. ed è a questo punto che l'allenatore ha iniziato a contestare il modo di rapportarsi della Terna Arbitrale», continuando anche «immediatamente dopo l'espulsione dal campo».

Ciò premesso, la reclamante chiede appunto un'attenta valutazione della «continuazione della condotta», anche alla luce del fatto che la stessa adita Corte ha già in passato ed in più occasioni «affermato che l'evento sanzionato anche se si manifesta in più momenti lesivi deve essere considerato un unico atto caratterizzato non dalla reiterazione delle condotte contestate al Carobbi, ma dalla continuazione delle stesse».

Conclude, dunque, la A.S.D. Olimpia Colligiana, chiedendo la riduzione «della squalifica inflitta all'allenatore Carobbi Stefano in misura equa di giustizia e di ragione»

Alla seduta del 20.3.2015 è intervenuto l'avv. Fabio Giotti per la società reclamante, che, preliminarmente esposte le ragioni per le quali non è stata richiesta copia degli atti, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già in ricorso rassegnate.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Nel rapporto dell'A.A. si legge: «Al 18' del 1° tempo allontanavo il sig. Carobbi Stefano, allenatore della società ospitata (olimpia Colligiana), perché contestava una decisione dell'arbitro rivolgendo le seguenti parole: "ma cosa siete venuti a fare qui. Ma vi rendete conto, siete incapaci; tornatevene a casa". Mentre si allontanava dal terreno di gioco, continuava a protestare con veemenza».

Si tratta, dunque, di una condotta di certo irriguardosa e offensiva nei confronti del Direttore di gara. Il comportamento dell'allenatore di cui trattasi, che deve essere stigmatizzato con fermezza, è, pertanto, senza dubbio meritevole di censura e sanzione.

Ciò premesso, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, ritiene questo Collegio che occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta medesima. In disparte, dunque, il disvalore per comportamenti di tal genere, mai giustificati o giustificabili, una ponderata lettura del referto ufficiale di gara consente di apprezzare come l'allenatore di cui trattasi abbia tenuto un comportamento qualificabile, come detto, quale irriguardoso ed offensivo, in un sostanziale unico contesto, senza alcuna interruzione e successiva ripresa dell'agire lesivo.

In altri termini, nel caso di specie, l'evento appare riconducibile ad una condotta unica, ancorché dispiegatasi in più momenti lesivi, classificabili, però, non già nello schema della reiterazione, bensì in quello della continuazione.

Complessivamente, dunque, rivalutata la condotta alla luce delle suddette considerazioni ritiene questo Collegio che la sanzione della squalifica inflitta al sig. Carobbi possa essere ridotta da tre a due giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Olimpia Colligiana di Colle di Val d'Elsa (Siena) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### 4. RICORSO S.S.D. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €2.000,00**;
- OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/GINNASTICA E CALCIO SORA DELL'8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell'11.3.2015).

La società Viterbese Castrense S.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 106 del 4.3.2015, con la quale, con riferimento alla gara Viterbese Castrense/Ginnastica e Calcio Sora disputatasi il giorno 8 marzo u.s., valevole per il Campionato Serie D, Girone "G", è stata inflitta alla stessa società reclamante la sanzione dell'ammenda di €2.000,00 e quella della disputa di una gara a porte chiuse.

Nel provvedimento impugnato il Giudice Sportivo così motiva le sanzioni: «per avere propri sostenitori, durante lo svolgimento della gara: - lanciato sul terreno di gioco due fumogeni; - fatto

esplodere nel settore loro riservato due "bombe carta". Sanzione così determinata sia in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti, sia in considerazione della recidiva, anche specifica, per i fatti di cui al Com. Uff. n. 99, 71, 68, 51, 31, 23 (R.A. – RcC)».

Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la società Viterbese Castrense S.r.l.

Con il primo motivo d'appello la società reclamante eccepisce eccessiva onerosità e sproporzionalità delle sanzioni inflitte in relazione alla valutazione delle attenuanti *ex* art. 13 C.G.S.. Attenuanti la cui esistenza, secondo la Viterbese Castrense S.r.l., emerge dagli stessi atti ufficiali, anche considerato che il Commissario di campo, con riferimento alle misure d'ordine predisposte dalla società ospitante, ha scritto nel suo referto: «sufficienti e ben disposte in ogni settore dell'impianto sportivo a garantire il normale svolgimento della gara». Evidenzia, sotto tale profilo, la società reclamante come assicurare il normale svolgimento della gara sia proprio «la finalità voluta dalla norma in esame, in quanto può essere estremamente difficile impedire l'ingresso sul terreno di gioco di materiale pirotecnico ..., ma è fondamentale che le società si attivino con qualunque mezzo utile, necessario ed idoneo, quantomeno a contrastare ogni fenomeno di violenza, e tale risultato è stato pienamente raggiunto dalla Viterbese Castrense s.r.l. come dimostrano i rapporti degli Ufficiali di gara».

A tal fine, inoltre, la società reclamante produce verbali del responsabile della sicurezza dai quali sarebbe possibile evincere «l'esistenza di una effettiva struttura organizzativa che si avvale di Steward all'uopo istruiti per contrastare e prevenire comportamenti della specie di quelli poi verificatisi».

Ricorrerebbero, pertanto, a dire della Viterbese Castrense s.r.l., «congiuntamente le circostanze di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 13 C.G.S.», ragione in ordine alla quale la stessa predetta società invoca «a norma del comma 2) dello stesso articolo l'applicazione delle attenuanti ivi previste con una conseguente rideterminazione delle sanzioni impugnate, con la revoca in ogni caso della sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse».

Con il secondo motivo di appello la Viterbese Castrense S.r.l. contesta l'applicazione della recidiva. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, alcune delle sanzioni richiamate nel provvedimento del Giudice Sportivo ai fini dell'applicazione dell'aumento di pena per recidiva specifica sarebbero state inflitte non per fatti della stessa natura, come previsto dall'art. 21 C.G.S..

Riconosce, in tal ottica, la reclamante, quale recidiva specifica, solo i fatti puniti con le sanzioni di cui ai Com. Uff. nn. 23 e 68 di quelli richiamati dal giudice di *prime cure*, evidenziando, tuttavia, che si tratta «complessivamente di 5 fumogeni utilizzati esclusivamente dai sostenitori della Viterbese Castrense s.r.l. che non riteniamo siano di gravità tale .... da determinare una sanzione che va ad incidere su tutto il pubblico della società reclamante».

Sotto tale angolo visuale, la società reclamante ritiene che essendo stato «chiaramente individuato il settore dello stadio del Viterbo dal quale sono stati lanciati i fumogeni ed esplose le bombe carta, ovvero come riporta l'Arbitro nel proprio Rapporto "lanciavano dalla curva in cui erano stati sistemati", e riteniamo pertanto che la sanzione, viste le concrete circostanze sia del fatto che dei precedenti, avrebbe dovuto colpire tale settore (curva) a norma dell'art. 18 comma 1 lett. e) C.G.S. e non l'intero stadio e l'intera tifoseria viterbese».

Con un terzo motivo di gravame la società reclamante, comparando la sanzione alla stessa inflitta nel caso di specie con quella applicata dallo stesso G.S. ad altra società per fatti ritenuti sostanzialmente sovrapponibili («esplosione di bombe carta ed utilizzo di fumogeni da parte dei sostenitori ..., il tutto aggravato da una recidiva specifica reiterata») contesta l'eccessiva afflittività della sanzione medesima.

Così argomentando, la reclamante conclude chiedendo appunto la rideterminazione delle sanzioni.

Alla seduta del 20.3.2015 è intervenuto l'avv. Fabio Giotti, per la società reclamante, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già in ricorso rassegnate.

Il reclamo merita parziale accoglimento, nei limiti di seguito indicati.

Nel supplemento di rapporto del direttore di gara è dato leggere, per quanto rileva ai fini del presente procedimento: «Al 7' del 1° tempo i tifosi della Viterbese lanciavano dalla curva in cui

erano sistemati 2 (due) fumogeni che cadevano sul terreno di gioco; dopo pochi secondi esplodeva una bomba carta nello stesso settore dove si trovavano i tifosi della Viterbese. Al 6' del secondo tempo esplodeva una bomba carta nel settore dei tifosi della Viterbese».

Dispone, tra l'altro, l'art. 12, comma 3, C.G.S. che «Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza».

Per le suddette violazioni, ai sensi del successivo comma 6, si applica la sanzione dell'ammenda e «nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1».

Quest'ultima disposizione così recita: «Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: [...] d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni».

Ciò premesso, non vi è dubbio (e non è neppure contestato) che nella gara in questione i sostenitori della Viterbese Castrense s.r.l. abbiano, ancora una volta, introdotto materiale pirotecnico pericoloso per l'incolumità dei presenti all'evento sportivo, facendo esplodere anche alcune bombe carta.

È altrettanto certo che, a prescindere dal fatto che non tutte le sanzioni di cui ai comunicati ufficiali richiamati dal giudice di primo grado siano state inflitte per fatti della stessa natura, la società Viterbese Castrense s.r.l., almeno in precedenti due occasioni, è già stata sanzionata in relazione ad analoghe contestazioni, come del resto, correttamente ammesso in reclamo. In particolare, da ultimo, come anche dalla medesima società reclamante ricordato, la stessa è stata sanzionata con la sanzione dell'ammenda e della diffida. Ora, visto quanto reiteratosi nella gara disputatasi il giorno 8 marzo, dette sanzioni non sono, evidentemente, riuscite ad esplicare il loro naturale effetto dissuasivo, rivelandosi, dunque, inefficaci innanzi al contesto considerato.

Del resto, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., nel caso di sanzione inflitta «per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni».

Per i nuovi fatti contestati ed oggetto del presente procedimento la sanzione deve, dunque, essere rinnovata ed aggravata. Sotto tale profilo, quindi, appare del tutto corretta la valutazione complessiva compiuta dal Giudice Sportivo

Tuttavia, il Collegio ritiene, da un lato, di poter valorizzare l'attenuante di cui alla lett. a), dell'art. 13, comma 1, C.G.S., dall'altro, di dover tenere in adeguata considerazione la circostanza che negli atti ufficiali di gara è stato esattamente individuato il settore cui è possibile riferire il comportamento dei sostenitori imputato alla società.

Per queste ragioni, la Corte, confermata la sanzione dell'ammenda di €2.000,00 inflitta alla Viterbese Castrense S.r.l., ritiene congruo e adeguato, in parziale accoglimento del reclamo e avuto riguardo alla fattispecie specifica, sostituire la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse con quella della disputa di una gara con il settore riservato ai sostenitori locali (denominato "curva nord") privo di spettatori.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viterbese Castrense di Viterbo ridetermina la sanzione inflitta nell'obbligo di disputa di 1 gara con il settore riservato ai sostenitori locali (denominato "curva nord") privo di spettatori e ammenda di €2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

#### 5. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE FINO AL 30.4.2015 AL SIG. PABLO COSENTINO;
- AMMENDA DI €3.000,00 ALLA SOCIETÀ,

**INFLITTE SEGUITO GARA CATANIA/CROTONE DEL 16.2.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.02.2015)

Con ricorso del 16.3.2015, la società Catania ha appellato, davanti a questa Corte, i provvedimenti del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti che, con Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015, ha inflitto la sanzione dell'inibizione fino al 30.4.2015 al Signor Pablo Cosentino, dirigente del sodalizio etneo non inserito in lista in occasione della gara de qua, e l'ammenda di € 3.000,00 a carico della società reclamante.

I comportamenti posti in essere dal Signor Cosentino, in seguito sanzionati dal Giudice di prime cure, erano consistiti inizialmente in un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro dopo essere entrato sul terreno di gioco pur non essendo autorizzato, successivamente nell'aver rivolto allo stesso, in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, espressioni ingiuriose, poi rivolte anche agli Ufficiali di gara, ed, infine, in un atteggiamento minaccioso nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria che insultava e spingeva.

La società reclamante, attraverso i propri assunti difensivi, presentati nei modi e termini di regolamento, chiedeva una riduzione dell'inibizione inflitta al proprio Dirigente e di voler ridurre la sanzione dell'ammenda statuita nei confronti della stessa reclamante.

Tali richieste erano motivate sul presupposto che nel comportamento tenuto dal Cosentino, seppur stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non si ravvisava alcun carattere intimidatorio né ingiurioso nei confronti della terna arbitrale né minaccioso verso il tesserato della squadra avversaria, integrando tuut'al più profili irrispettosi ed irriguardosi.

Dette doglianze sono infondate e vanno disattese innanzitutto in ragione della fede probatoria privilegiata che l'art. 35 comma 1.1 C.G.S. attribuisce ai rapporti ufficiali di gara. I fatti descritti in essi e nella relazione del collaboratore della Procura Federale e riportati nella motivazione adottata dal Giudice Sportivo con indubbia chiarezza e precisione espositiva, presentano connotati di gravità tali da far ritenere congrua le sanzioni irrogate.

Giova sottolineare, infine, la peculiarità della figura del dirigente, differenziandola da quella del calciatore o del tecnico; questi ultimi vivono l'evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, il dirigente non può farsi trascinare dall'emotività della situazione, dovendo assolvere a compiti opposti a quelli agonistici.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania di Catania e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 SEGUITO GARA PISA/ASCOLI PICCHIO DELL'1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 2.3.2015)

Nel corso della gara A.C. Pisa/Ascoli del 1.3.2015, i sostenitori della squadra ospite si rendevano responsabili del lancio di numerosi oggetti all'indirizzo di un assistente arbitrale e dell'esplosione di alcuni petardi, di cui uno lanciato sul terreno di gioco, il tutto senza conseguenze.

Il Giudice Sportivo irrogava alla A.C. Pisa la sanzione dell'ammenda di €6.000,00, decisione che la stessa ha reclamato richiedendo la riduzione della sanzione dell'ammenda.

Sottolineava la società istante, in primo luogo, che erano state omesse, dal giudice di prime cure, la concessione delle attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S. e, comunque, l'eccessività della sanzione impugnata.

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato in ragione del contributo probatorio fornito dalla Questura di Pisa. La stessa, con nota del 10.3.2015, allegata agli atti, ha segnalato il contributo profuso dal personale steward sia nel monitorare ogni attività antiregolamentare posta in essere dalla tifoseria ospite sia nell'arginare anche la frangia violenta della tifoseria della squadra ospitante.

Conseguenzialmente, sembra equo ridurre la sanzione, anche in considerazione del fatto che, seppur attinto da alcuni oggetti, l'assistente arbitrale non ha riportato (fortunatamente) alcuna conseguenza.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pisa di Pisa riduce la sanzione dell'ammenda a €3.000,00..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 SpACON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PELAGATTI CARLO SEGUITO GARA GUBBIO/ASCOLI PICCHIO DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015)

L'Ascoli Picchio F.C. 1898, come rappresentata e difesa, ha proposto dichiarazione di reclamo con procedimento d'urgenza avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega italiana calcio professionistico, pubblicata sul Com. Uff. n. 163 del 16.3.2015, con la quale, con riferimento alla gara Gubbio/Ascoli del 14.3.2015, è stata inflitta al sig. Carlo Pelagatti, calciatore tesserato della stessa reclamante, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.

Nel provvedimento impugnato dalla società Ascoli Picchio, con riferimento, appunto, alla squalifica di cui trattasi, si legge: «per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco».

Con motivi di reclamo pervenuti prima dell'apertura del dibattimento la società Ascoli offre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal direttore di gara. In particolare, secondo la società reclamante, il calciatore che ha poi subito il fallo, «riusciva a raggiungere il pallone prima del bianconero, spostandolo leggermente in avanti con il piede sinistro, senza tuttavia perderne la disponibilità. Pelagatti giungeva quindi con un attimo di ritardo sul pallone ed andava a colpire la caviglia sinistra dell'avversario in modo scomposto, proprio a causa dello sbilanciamento provocato dal precedente contrasto con l'avversario».

In altri termini, a dire della reclamante «l'intervento del calciatore Pelagatti è stato quindi un gesto scomposto, ma causato dalla perdita di equilibrio generata dal precedente contrasto con altro avversario; non violento tanto che il calciatore avversario rientrava in campo senza conseguenze, come riferito dallo stesso arbitro nel referto; non intenzionale poiché la volontà del calciatore era evidentemente quella di colpire il pallone e non l'avversario al momento del contatto».

Ritiene, in definitiva, la società reclamante che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia eccessiva per mancanza dei connotati di violenza ed intenzionalità, chiedendo, pertanto, la riduzione della sanzione da due giornate ad una giornata di gara di squalifica.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Dalle risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata, si rinviene una ricostruzione puntuale e sufficientemente dettagliata del comportamento oggetto di sanzione. Si legge nel predetto rapporto di gara: «A gioco in svolgimento e con pallone non più a distanza di gioco, entrava sulla caviglia con piede a martello nei confronti del n. 10 del Gubbio. Quest'ultimo usciva dal terreno di gioco per le cure del caso rientrando successivamente senza conseguenze».

Non vi è dubbio che la condotta del calciatore Pelagatti, seppur non connotata dalle caratteristiche dell'intervento intenzionalmente violento (e, dunque, riferibile alla fattispecie

disciplinata dall'art. 19, comma 4, lett. b, C.G.S.) si sostanzia in una condotta gravemente antisportiva, punita, ai sensi della disposizione di cui all'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S., con la sanzione minima di 2 giornate di squalifica. Infatti, il calciatore dell'Ascoli Picchio F.C. 1898 è intervenuto in un contrasto in modo pericoloso e violento, colpendo un calciatore avversario e provocando allo stesso dolore o comunque conseguenze, seppur momentanee, tanto è vero che lo stesso è dovuto uscire dal terreno di gioco per le cure del caso. Irrilevante, sotto tale profilo, ai fini dell'applicazione della sanzione nella misura minima edittale come determinata dal Giudice Sportivo, la circostanza che il calciatore avversario non abbia riportato specifiche conseguenze dannose, riuscendo a riprendere il gioco.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piccho e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

#### Pubblicato in Roma il 28 maggio 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio